



## Comune di Ospedaletti

PROVINCIA DI IM

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### N. 68

#### OGGETTO:

"MANOVRA TARIFFARIA" ANNO 2016. TARIFFE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno DUEMILASEDICCI addi VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 10:30 nella solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

	Membro	Carica	Presente	Assente
1	Paolo BLANCARDI	Sindaco	X	
2	Marco ROVERIO	Vice Sindaco	X	
3	Umberto GERMINALE	Assessore		X
4	Tiziana GARINO	Assessore	X	
5	Evelina CARLI	Assessore	X	
			4	1

Assiste quale segretario il dott. Tommaso La Mendola ( Segretario Capo) il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo BLANCARDI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- che con decreto D:M: 28 ottobre 2015 del seguente tenore: "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana;
- con decreto Ministero dell'Interno 1° marzo 2016 è stato approvato l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;

**PRECISATO** che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, ciò in virtù:-

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno", e che pertanto non è necessario procedere ad una formale deliberazione;
- dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

**OSSERVATO** che il decreto autorizza per gli enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci";

**VISTA** la legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): " , disponendo che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo*

18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

**RILEVATO** che la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU, ha previsto:

e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e ...omissis.... per gli immobili a canone concordato*: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; *riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)*, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»”;

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “;

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”;

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei *macchinari “imbullonati*: 21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e ..... omissis ..... per gli immobili a canone concordato*;

#### **RICHIAMATE:**

- la Delibera di consiglio comunale n. 30 del 24 luglio 2015 ad oggetto: “*IMU..omissis.....*”;
- la Delibera di consiglio comunale n. 31 del 24 luglio 2015 ad oggetto: “*TASI ..omissis.....*”;
- la Delibera di consiglio comunale n. 29 del 24 luglio 2015 ad oggetto: “*ADDIZIONALE IR-PEF..omissis...*”;

CONSIDERATO che con delibera C.C. n. 4 del 23 marzo 2016 ad oggetto: “ TARI..omissis...”;

ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., così come sostituito dall’art. 3 - punto 1, lett. b) - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012 riportati in calce alla presente proposta, allegato A);

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267- TUEL e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del Comune;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera come anche tutti gli atti e documenti citanti ancorché non allegati;

PRENDERE ATTO della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;*

DI CONFERMARE pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2016, le **medesime aliquote, addizionali e tariffe** relative ad IMU, TASI,.....omissis ....., ed **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF** relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell’anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale sopra indicate, fatte salve le modifiche di legge.

LA GIUNTA COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione nelle forme di legge, delibera che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to : Paolo BLANCARDI



Il Segretario Comunale  
F.to : dott. Tommaso La Mendola

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 358 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  
20 MAG. 2016, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ospedaletti, li 19 MAG. 2016

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to : dott. Tommaso La Mendola

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Alla Prefettura di IMPERIA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

li 19 MAG. 2016

Il Segretario Comunale  
F.to : dott. Tommaso La Mendola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ospedaletti, li 19 MAG. 2016



Il Segretario Comunale  
dott. Tommaso La Mendola

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
dott. Tommaso La Mendola